



Diritto & Fisco



PRIVACY/ Ok in commissione al Senato agli emendamenti al ddl strumenti elettronici

No al sequestro di chat e mail Blindata la corrispondenza tra legale difensore e cliente

DI DARIO FERRARA

No al sequestro di chat e mail fra il difensore e il cliente: è l'ultima modifica approvata in commissione Giustizia al Senato nel ddl strumenti elettronici, che rende più difficile disporre il vincolo su smartphone, personal computer e tablet, prevedendo il controllo del giudice sull'operato del pubblico ministero e l'applicazione delle norme sulle intercettazioni. Via libera all'emendamento, proposto dal relatore Sergio Rastrelli (Fdi) e frutto di un accordo all'interno della maggioranza e con il Governo, che riscrive il testo del ddl messo a punto da Pierantonio Zanettin (FI), cui si deve anche la proposta accolta sulla privacy della corrispondenza avvocato-assistito. Ora si attendono i pareri delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio prima del conferimento del mandato per l'aula al relatore.

Prescrizioni specifiche. Con gli interventi previsti sul codice di procedura penale, durante le indagini preliminari è il giudice che su richiesta del pubblico ministero dispone con decreto motivato il sequestro dei device ritenuti necessari per proseguire l'attività investigativa, compresi hard disk esterni e pen-drive; il tutto nel rispetto del principio di proporzionalità della misura cautelare. Il pm può procedere all'esecuzione in prima persona oppure delegare la polizia giudiziaria: l'importante è che la misura sia attuata con modalità in grado di evitare la perdita dei dati. E dunque il magistrato requirente deve adottare le soluzioni necessarie o impartire prescrizioni specifiche agli investigatori; una copia del provvedimento di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

Ratifica successiva. In caso di urgenza il pm può prescindere dall'autorizzazione del giudice ma deve poi farsi ratificare dal giudice il provvedimento di sequestro. Di fronte a particolari esigenze investigative, dunque, a sequestrare il cellulare o il tablet è il pm con decreto motivato. Prima di lui possono procedere gli ufficiali di polizia giudiziaria, che entro quarantotto ore trasmettono il verbale al pubblico ministero; il quale chiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto motivato entro

Il Garante è il tutore dei dati personali di tutti

Il Garante della privacy è il tutore dei dati personali di tutti. Anche se un interessato non lo chiede, l'autorità può ordinare d'ufficio la cancellazione di dati trattati illecitamente. Non ci vuole un'apposita istanza della persona, cui si riferiscono le informazioni. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cgue) nella sentenza del 14/3/2024, resa nella causa C-46/23. Nella vicenda in esame, un comune ungherese ha chiesto e ottenuto dagli uffici finanziari i dati sul conto di alcuni cittadini, al fine di controllare l'ammissibilità degli stessi a determinati benefici economici. Il Garante nazionale della privacy, ricevuta una segnalazione, è intervenuto, ha irrogato sanzioni pecuniarie per omessa informativa agli interessati sulla raccolta dei loro dati e ha ordinato all'ente locale di cancellare i dati di chi non aveva richiesto sussidi. Il comune ha impugnato i provvedimenti del Garante e, a proposito della cancellazione dei dati, ha sostenuto la tesi per cui il Garante non ha il potere

di ordinarla in assenza di una previa richiesta dell'interessato. La questione è arrivata sul tavolo della Cgue, che, bocciando la tesi dell'ente, ha dato due chiarimenti sull'interpretazione dell'articolo 58 del Regolamento UE sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr). La prima risposta spiega che il Garante della privacy ha il potere correttivo di ordinare al titolare o responsabile del trattamento di cancellare i dati personali trattati illecitamente, e ciò anche in assenza di richiesta di cancellazione dell'interessato. La seconda risposta riguarda un aspetto accessorio e attesta che il potere del Garante di ordinare d'ufficio la cancellazione di dati trattati illecitamente può riguardare sia dati raccolti presso l'interessato sia dati provenienti da un'altra fonte (in questo caso raccolti dal comune presso gli uffici finanziari). La Cgue motiva la sua decisione sulla base della lettera dell'articolo 58, paragrafo 2, lett. g), del Gdpr, il quale, disciplinando il potere del Garante di ordinare la rettificazione, la cancellazione dei dati

e la limitazione del trattamento, non parla di richieste dell'interessato. L'assenza di questo riferimento testuale conferma la possibilità di esercitare d'ufficio il potere di ordinare la cancellazione. Il principio affermato è applicabile anche in Italia ed è pienamente giustificato a proposito dei trattamenti della pubblica amministrazione, la quale non può invocare il consenso quale base giuridica del trattamento dei dati dei cittadini: l'eventuale assenso di questi ultimi a trattamenti contrari alla legge non avrebbe alcuna efficacia. In sostanza che i cittadini lo chiedono o non lo chiedono non fa differenza: i dati trattati illecitamente della PA vanno cancellati anche senza istanza degli interessati. Nel caso di rapporti con privati basati sul consenso, la pronuncia implica la parziale indisponibilità dei diritti previsti dal Gdpr (il consenso dell'avente diritto non è scriminante) e, pertanto, descrive una funzione tutoria dell'autorità garante.

Antonio Ciccina Messina

© Riproduzione riservata

quarantotto dal sequestro ore, se la misura è stata disposta dallo stesso magistrato inquirente, o dalla ricezione del verbale, quando il provvedimento risultava stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

Archivio segreto. Anche le chat, le mail e i messaggi contenuti nei device dovranno essere messi al vaglio del giudice, il quale dovrà applicare la stessa disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazio-

ni ex articoli 266 e 267 Cpp, stabilendone i limiti di ammissibilità. Il ddl, dunque, punta a disciplinare non soltanto la disposizione del vincolo sui cellulari e pc ma anche l'acquisizione dei contenuti, con il pm che deve valutare e separare ciò che è rilevante sul piano penale da ciò che non lo è, come avviene per le captazioni. Le conversazioni che non sono utili all'indagine finiscono in un archivio segreto della Procura. E quando i dati,

le informazioni e i programmi contenuti nella copia forense del device non sono necessari per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione, per tutelare la loro riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro. «Le nuove norme volute dalla maggioranza indeboliscono l'efficacia delle indagini», rileva Ada Lopreiato, capogruppo M5S in commissione Giustizia. E il Pd lancia l'allarme sull'impatto del-

la norma sulle indagini più delicate. I penalisti esprimono apprezzamento per la «volontà condivisa di estendere le garanzie difensive al sequestro probatorio». Il disegno di legge dovrebbe arrivare presto in aula.



© Riproduzione riservata

Non serve il contatto fisico per far scattare il revenge porn

La Cassazione adotta la linea dura contro il revenge porn. Può essere condannato per violenza sessuale consumata chi ricatta una vittima on line per ottenere immagini di autoerotismo e ciò anche senza alcun vero contatto fisico. A dirlo è la terza sezione penale della Suprema corte (sentenza n. 10692 del 14 marzo 2024) che ha confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per un uomo che aveva ricattato su Facebook una ragazza per avere immagini mentre si masturbava. La difesa di lui aveva tentato di smontare l'impianto accusatorio sostenendo che la violenza sessuale non era stata affatto consumata. Per il legale la Corte d'Appello ha non illogicamente attestato che, dopo aver inizialmente ottenuto immagini intime che rappresentavano la persona offe-

sa nuda, da lei spontaneamente autoprodotta e a lui trasmesse nell'ambito di un iniziale rapporto telematico consenziente, l'imputato aveva poi costretto la ragazza, che a ciò si era determinata per timore delle minacce ricevute, a mandargliene altre e a inviargli anche video riproducenti atti di autoerotismo parimenti commessi a seguito di costrizione, donde la corretta qualificazione del fatto quale violenza sessuale consumata. La tesi è stata invece confermata dalla terza sezione penale del Palazzaccio secondo cui in relazione al delitto di cui all'articolo 609-quater cod. pen., ma con l'espressione di principi di violenza generale - si deve ritenere che anche ai fini del reato di violenza gli atti di masturbazione rilevano quali atti sessuali non solo quando con costrizione praticati

dall'agente a terzi o da costoro al primo, ma pure laddove la persona offesa sia stata costretta a praticarli su sé medesima, non essendo necessario il contatto fisico fra l'agente e la vittima. Non può, quindi, negarsi la possibilità della realizzazione del reato contestato anche per via telematica, quando il reo, utilizzando strumenti per la comunicazione a distanza quali il telefono, la videochiamata, la chat, costringe la persona offesa a compiere atti sessuali pur se questi non comportino alcun contatto fisico con l'agente. Il ricatto da leone da tastiera costerà all'uomo un anno e mezzo di reclusione senza sconti. Pure la Procura generale chiedeva di rendere definitiva la condanna.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata